



REGIONE SICILIANA
Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione
"GARIBALDI"
Catania

DELIBERAZIONE N. 278

del **18 MAR. 2020**

Oggetto: Convenzione tra l'Arnas Garibaldi di Catania e la Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant'Anna di Pisa per lo svolgimento di tirocini formativi degli studenti iscritti ai Master di I e II livello di Area Medica attivati dalla Scuola.

Proposta n. 46 del 18 MAR. 2020

STRUTTURA PROPONENTE
AFFARI GENERALI

L'Istruttore
Dott.ssa Maria Antonietta Li Calzi

Maria Antonietta Li Calzi

Il Responsabile dell'U.O.C.
Affari Generali
Dott.ssa Maria Luisa Grasso

Maria Luisa Grasso

Registrazione Contabile

Budget Anno _____ Conto _____ Importo _____ Aut. _____

Budget Anno _____ Conto _____ Importo _____ Aut. _____

NULLA OSTA, in quanto conforme alle norme di contabilità

Il Dirigente Responsabile
Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
(dott. Giovanni Luca Roccella)

Nei locali della sede legale dell'Azienda, Piazza S. Maria di Gesù n. 5, Catania,
il Direttore Generale, Dott. Giuseppe Giammanco,
nominato con Decreto Presidenziale n.321/Serv 1°/S.G./2024
con l'assistenza del Segretario, **Dott.ssa Irene Anna Grasso** ha adottato la seguente deliberazione

Il Responsabile dell'U.O.C. AFFARI GENERALI

Visti:

- il D.lgs. 30.12.1992 n. 502 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 196 del 24 giugno 1997, art. 18 (Tirocini formativi e di orientamento);

Premesso che:

- con pec registrata al prot. generale n. 12061 del 6/6/2025 e successiva integrazione registrata al prot. generale n. 19812 del 24/9/2025, la Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant'Anna di Pisa ha chiesto a questa Arnas la disponibilità a stipulare una convenzione per lo svolgimento di tirocini per gli studenti iscritti ai Master di I e di II livello di Area Medica attivati dalla Scuola e, contestualmente, ha trasmesso una bozza di convenzione, per eventuale condivisione;
- dopo interlocuzioni tra il Settore Affari Generali e gli Uffici della Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant'Anna, si è addivenuto ad un accordo sul contenuto della convenzione e la versione finale è stata trasmessa dalla Scuola con mail registrata al prot. generale n. 3278 del 16/2/2026;

Acquisito:

- il parere favorevole alla stipula della convenzione espresso dal Direttore Sanitario Aziendale, registrato al prot.n. 698/AA.GG. del 19/2/2026;

Rilevato che:

- il tirocinio formativo, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. d) della legge n. 196/97 non costituisce rapporto di lavoro;
- l'Arnas Garibaldi si impegna ad accogliere in tirocinio formativo gli studenti iscritti ai Master attivati dalla Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant'Anna, previo invio da parte del soggetto promotore di formale richiesta di ospitalità e verifica della disponibilità delle Strutture ad accoglierli;
- la Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant'Anna provvede alla copertura assicurativa degli studenti tirocinanti prevista dalla vigente normativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi durante lo svolgimento del tirocinio presso l'Arnas Garibaldi;
- la convenzione è valida per 3 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e non è rinnovabile tacitamente;

Ritenuto:

- per quanto sin qui esposto, potersi autorizzare la stipula dell'accordo convenzionale di che trattasi, con sottoscrizione dello stesso con firma digitale del Legale Rappresentante di questa Azienda;

Attestata la legittimità formale e sostanziale dell'odierna proposta e la sua conformità alla normativa disciplinante la materia trattata, ivi compreso il rispetto della disciplina di cui alla L.190/2012;

PROPONE

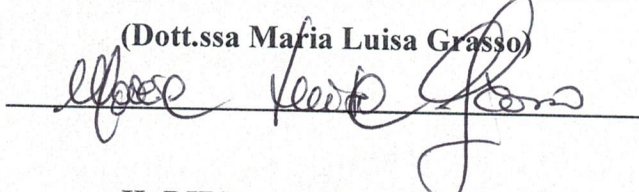
Per le motivazioni descritte in narrativa, che qui s'intendono integralmente riportate e trascritte, di:

- **Autorizzare** la stipula di una convenzione tra l'Arnas Garibaldi e la Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant'Anna di Pisa per lo svolgimento di tirocini previsti dai Master di I e di II livello di Area Medica attivati dalla Scuola;
- **Procedere** alla sottoscrizione della convenzione, che si allega al presente atto costituendone parte integrante e sostanziale, con firma digitale del Legale Rappresentante di questa Azienda;
- **Trasmettere** copia della presente deliberazione, unitamente alla convenzione sottoscritta digitalmente, alla Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant'Anna di Pisa e alla Direzione Sanitaria Aziendale;
- **Munire** la presente deliberazione dell'immediata esecutività per garantire l'inizio delle attività formative.

ALLEGATO: SCHEMA DI CONVENZIONE (parte integrante).

Il Responsabile dell'U.O.C. Affari Generali

(Dott.ssa Maria Luisa Grasso)



IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto della proposta di deliberazione, che qui s'intende riportata e trascritta, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Preso atto della attestazione di legittimità e di conformità alla normativa disciplinante la materia espressa dal dirigente che propone la presente deliberazione;

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario Aziendale;

DELIBERA

di approvare la superiore proposta per come formulata dal Responsabile dell'U.O.C. Affari Generali e pertanto di:

- **Autorizzare** la stipula di una convenzione tra l'Arnas Garibaldi e la Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant'Anna di Pisa per lo svolgimento di tirocini previsti dai Master di I e di II livello di Area Medica attivati dalla Scuola;
- **Procedere** alla sottoscrizione della convenzione, che si allega al presente atto costituendone parte integrante e sostanziale, con firma digitale del Legale Rappresentante di questa Azienda;
- **Trasmettere** copia della presente deliberazione, unitamente alla convenzione sottoscritta digitalmente, alla Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant'Anna di Pisa e alla Direzione Sanitaria Aziendale;
- **Munire** la presente deliberazione dell'immediata esecutività per garantire l'inizio delle attività formative.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dott. Carmelo Antonio Fabio FERRARA)

IL DIRETTORE SANITARIO

(Dott. Mauro SAPLENZA)

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Giuseppe GIAMMANCO)

Il Segretario

Dott.ssa Irene Anna Grasso

_____ copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda il giorno _____ e ritirata il giorno _____

L'addetto alla pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda dal _____ al _____ - ai sensi dell'art.65 l.r. n.25/93, così come sostituito dall'art.53 l.r. n.30/93-e contro la stessa non è stata prodotta opposizione.

Catania _____

Il Direttore Amministrativo

Inviata all'Assessorato Regionale della Salute il _____ Prot. n. _____

Notificata al Collegio Sindacale il _____ Prot. n. _____

La presente deliberazione è esecutiva:

- ☒ immediatamente
- ☐ perché sono decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione
- ☐ a seguito del controllo preventivo effettuato dall'Assessorato Regionale per la Sanità:
- a. nota di approvazione prot. n. _____ del _____
- b. per decorrenza del termine

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO TRA

La Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant'Anna, con sede legale in Pisa – Piazza Martiri della Libertà n. 33, codice fiscale 93008800505, PEC (Posta Elettronica Certificata) protocollo@sss sup.legalmailpa.it, d'ora in poi denominata "soggetto promotore" e di seguito indicata anche come "Scuola", nella persona del Prorettore all'Alta Formazione, Prof. Andrea Tenucci, nato a Lucca, il 25 maggio 1978,

E

Arnas Garibaldi di Catania, con sede legale in Catania, P.zza Santa Maria di Gesù n. 5, codice fiscale/Partita IVA 04721270876, pec protocollo.generale@pec.ao-garibaldi.ct.it d'ora in poi denominata "soggetto ospitante" e di seguito indicata anche come "Azienda", rappresentata dal Direttore Generale dott. Giuseppe Giammanco, nato a Palermo il 21 luglio 1961;

di seguito indicate anche come Parti;

premess

che, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro, nell'ambito dei Master Universitari di I e II livello realizzati dal soggetto promotore, i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a), della Legge 24 giugno 1997, n. 196, possono promuovere tirocini di formazione e orientamento in imprese o enti, a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico, ai sensi della Legge 31 dicembre 1962, n. 1859,

si conviene quanto segue:

Art. 1

Ai sensi dell'art. 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196, l'Azienda Arnas Garibaldi di Catania si impegna ad accogliere presso le proprie strutture, previa disponibilità delle stesse, gli studenti e le studentesse iscritti/e ai Master di I e II livello di Area Medica attivati dal soggetto promotore, in possesso di certificazione di idoneità, rilasciata a seguito dell'effettuazione della sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", per lo svolgimento di tirocinio di formazione e orientamento, su proposta della Scuola, ai sensi dell'art. 5 del D.M. attuativo dell'art. 18 della Legge 24 giugno 1997 n. 196.

Art. 2

La Scuola si impegna ad inviare all'indirizzo pec del soggetto ospitante protocollo.generale@pec.ao-garibaldi.ct.it richiesta di ospitalità per lo svolgimento di tirocinio per ogni singolo studente, al fine di valutare la disponibilità all'accoglienza, anche nel rispetto dei limiti numerici previsti dalla normativa vigente in materia.

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della Legge n. 196 del 1997, non costituisce rapporto di lavoro.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio, l'attività di formazione e orientamento è seguita e verificata da

un Tutor scientifico, designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico - organizzativo, e da un Tutor aziendale, indicato dal soggetto ospitante (di seguito, congiuntamente anche solo "Tutor"). Il soggetto ospitante si impegna a conferire alla/al Tutor aziendale le deleghe e i poteri necessari al fine del compimento delle attività previste nella presente Convenzione.

3. Per ciascun tirocinante inserito nell'Azienda, in base alla presente Convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento, contenente:

- il nominativo della/del tirocinante;
- i nominativi dei Tutor;
- gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza presso l'Azienda ospitante;
- gli obblighi della/del tirocinante;
- le strutture dell'Azienda (stabilimenti, sedi, reparti, uffici), presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), per la responsabilità civile e per gli infortuni.

L'avvio del tirocinio è autorizzato solo dopo il perfezionamento del progetto formativo e di orientamento.

Art. 3

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento la/il tirocinante è tenuta/o a:

- a) svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, alle informazioni o alle conoscenze confidenziali in merito a processi produttivi e prodotti del soggetto ospitante acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Art. 4

A conclusione del tirocinio formativo e di orientamento la/il tirocinante è tenuto ad elaborare un Project Work, il cui contenuto sarà supervisionato e approvato dai Tutor. A tal fine il soggetto ospitante delega sin d'ora la/il Tutor aziendale, specificamente indicato nel progetto formativo e di orientamento, a verificare i contenuti del Project Work, con particolare riguardo ai dati e alle informazioni aziendali ivi racchiusi nonché all'utilizzo di immagini e/o loghi e/o marchi di proprietà del medesimo soggetto ospitante. Il soggetto ospitante è a conoscenza del fatto che il Project Work sarà depositato nell'archivio digitale delle Tesi del soggetto promotore, nell'ambito della sezione specificamente dedicata, non accessibile pubblicamente.

Art. 5

La proprietà e la gestione dei risultati suscettibili di tutela sarà disciplinata dalla vigente normativa, salvo diversi accordi tra le Parti.

Art. 6

Il soggetto promotore assicura la/il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL (mediante la speciale forma di "gestione per conto" dello Stato, posizione INAIL n. 3144), nonché per la responsabilità civile verso terzi e per gli infortuni presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di infortunio durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare tempestivamente l'evento al soggetto promotore, all'indirizzo protocollo@santannapisa.it, per i

successivi adempimenti previsti dalla normativa vigente.

La copertura assicurativa comprende anche eventuali attività svolte dalla/dal tirocinante al di fuori dell'Azienda/Ente rientranti nel progetto formativo.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., le/i tirocinanti, ai soli fini e per gli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, sono equiparati ai "lavoratori".

In particolare, in materia di formazione:

- a) (Formazione generale) il soggetto promotore è responsabile della "formazione generale" sulla sicurezza (art. 37 D.Lgs. n. 81/2008 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti" e ss.mm.ii.);
- b) (Formazione specifica) il soggetto promotore si accerta che le/i tirocinanti siano in possesso di "formazione specifica" sulla sicurezza (art. 37 D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", in conformità dell'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 59/CSR del 17/04/2025) e chiederà loro relativa attestazione. Il Soggetto ospitante verifica le attestazioni ricevute e fornisce alle/ai tirocinanti una formazione integrativa a quella specifica, ove necessaria, e dettagliate informazioni, in relazione a:
 - rischi specifici esistenti nell'ambiente, negli spazi e nelle strutture in cui le/i tirocinanti sono destinati/e ad operare;
 - misure di prevenzione e protezione adottate in relazione alle specifiche attività di tirocinio;
 - misure per la gestione delle emergenze adottate presso la struttura in cui le/i tirocinanti sono destinati/e ad operare.

Il soggetto ospitante garantisce alle/ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza.

Qualora l'attività preveda l'utilizzo di attrezzature di lavoro o di dispositivi di protezione individuali (DPI), il Soggetto ospitante è tenuto a fornire ai/alle tirocinanti un adeguato addestramento inteso a garantire il corretto utilizzo.

La/il tirocinante in formazione è tenuta/o a osservare le norme in materia di prevenzione e protezione dettate dal soggetto ospitante.

Il soggetto ospitante è responsabile della messa a disposizione di dispositivi di protezione individuali (DPI) laddove previsti. Per quanto non espressamente disciplinato nella presente convenzione in materia di sicurezza si fa riferimento agli obblighi e responsabilità definiti dalle norme di legge e dal D.Lgs. n. 81/08.

Art. 8

La presente Convenzione ha validità per n. tre (3) anni dalla data della stipula della stessa e non è rinnovabile tacitamente, salvo disdetta di una delle Parti con comunicazione preventiva di mesi uno (1), fermo restando il completamento delle attività di tirocinio già avviate.

Art. 9

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., le Parti dichiarano

reciprocamente di essere informate e per quanto di ragione espressamente acconsentire che i dati personali concernenti i firmatari della presente convenzione, comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione siano trattati esclusivamente per la finalità della convenzione mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata.

Inoltre, per i fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 26 del Reg. UE 679/2016, il "soggetto ospitante" e il "soggetto promotore" sono contitolari del trattamento dei dati personali effettuato in esecuzione alla presente Convenzione. A tal fine, le Parti si impegnano a trattare i dati esclusivamente per la finalità dichiarata nel presente atto, nel rispetto del principio di trasparenza e dei principi di liceità, proporzionalità e minimizzazione, implementando misure organizzative e di sicurezza adeguate al dettato normativo vigente in materia di trattamento dei dati.

Le Parti si impegnano, per tutta la durata della presente Convenzione - e per tutte le attività ad essa, comunque, riferibili - a tenere una condotta in linea con i principi contenuti nei rispettivi Codici etici e Codici di Comportamento, entrambi visualizzabili sui siti istituzionali, nonché a farli conoscere e a farvi attenere i propri dipendenti e collaboratori e a chiunque partecipi all'esecuzione della presente Convenzione.

Art. 10

La presente Convenzione viene sottoscritta con firma digitale giusta la previsione di cui all'art. 15, comma 2 bis della legge 241/1990 e ss.mm.ii. Gli oneri fiscali inerenti all'imposta di bollo sull'originale di cui all'art. 2 della Tabella A – Tariffa Parte I del DPR. N. 642/1972, sono assolti dalla Scuola Superiore Sant'Anna in modalità virtuale (Autorizzazione Agenzia delle Entrate n. 77248 del 02/11/2021). La Convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa Parte II del DPR. 131/1986.

Pisa,

Il Prorettore all'Alta Formazione
Scuola Superiore Sant'Anna
Prof Andrea Tenucci

Il Direttore Generale
Arnas Garibaldi di Catania
Dott. Giuseppe Giammanco
